



Oggetto: Determina di approvazione dell'ottava variazione del *"Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023"* e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. n. 50/2016 - mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE Tipografia Eurosia S.r.l. - avente ad oggetto, per una durata di 36 mesi, il servizio di stampa di pubblicazioni istituzionali e la fornitura di materiale personalizzato attraverso ordinativi di singole forniture - CIG 9483834366 - CUI S97345810580202200029 - (Mod. 232_01 prot. n. 0126294 del 04/11/2022 - Mod. 232_02 n. 123/2022 del 07/11/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *“In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art.

35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 44 del 13 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di revisione del budget economico 2022;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la procedura di gara CIG 8672253990 indetta da AIFA, giusta Determina AM n. 48/2021, tramite RdO, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, aperta a tutti gli operatori iscritti al relativo bando MePA avente per oggetto i servizi di stampa di pubblicazioni istituzionali e la fornitura di materiale personalizzato su richiesta di AIFA;

Visto il contratto CIG 8672253990 - stipulato con l'Operatore Economico Ediguida S.r.l., risultato aggiudicatario della sopra citata procedura giusta Determina dirigenziale n. 103/2021 ed in scadenza il prossimo in data 17/05/2023 - nell'ambito del quale AIFA, mediante ordinativi di singole forniture e sulla base dei prezzi unitari offerti in gara dal fornitore, può richiedere al fornitore quei servizi di stampa di pubblicazioni istituzionali e le forniture di materiale personalizzato di cui necessita;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione prot. n. 0126192-04/11/2022-AIFA-AIFA_USEC-P, con il quale è stato richiesto di procedere, tramite affidamento diretto all'OE Tipografia Eurosia Srl, alla stipula di un contratto a consumo della durata di 36 mesi nell'ambito del quale l'Agenzia potrà ordinare, sulla base delle proprie esigenze, i servizi di stampa di pubblicazioni istituzionali e la fornitura di materiali personalizzati con logo e immagine coordinata dell'Agenzia, sulla base dei prezzi unitari offerti dall'OE come da preventivo allegato al modulo medesimo, per un importo contrattuale massimo non garantito di € 135.000,00 oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 123/2022, firmato dal Dirigente dell'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 07/11/2022 avente protocollo n. , attestante la copertura finanziaria;

Vista l'offerta di Tipografia Eurosia S.r.l. pervenuta via mail il 04/11/2022 ed acquisita al protocollo AIFA n. 0126090 dalla quale emerge che i prezzi unitari offerti per i vari prodotti ivi indicati sono migliorativi rispetto a quelli dei prodotti di cui al precedente contratto stipulato da AIFA CIG 8672253990, come verificato dal DEC di quest'ultimo contratto mediante confronto dei prezzi unitari richiesti da entrambi i fornitori, inviato al RUP in data 02/11/2022;

Preso atto in particolare di quanto dichiarato nel predetto modulo dal Dirigente della struttura richiedente l'acquisto e precisamente che *"È necessario ricorrere all'affidamento a causa delle continue richieste di aumento dei prezzi da parte del fornitore attuale Ediguida S.r.l. Il preventivo ricevuto da Eurosia S.r.l. risulta congruo avendo fornito prezzi inferiori a quelli del"*

fornitore attuale (All. 3 – Eurosia_Allegato C – Offerta_confronto Ediguida) in particolare per i prodotti che AIFA richiede con maggiore frequenza, quali opuscoli/volumi (formato 17/24) con un numero di pagine superiore a 100, i blocchi (formato A5 30 pag.), le cartelline, i calendari. L'affidamento rispetta il principio di rotazione dei fornitori in quanto Eurosia S.r.l. non è stato utilizzato in precedenza dall'Agenzia”;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale “*Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione*”;

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato posto che l'O.E. Tipografia Eurosia S.r.l. (P.IVA 01702621002) non è mai stato in precedenza fornitore di AIFA né era stato espressamente selezionato da AIFA per essere inviato alla precedente procedura di affidamento CIG 8672253990 trattandosi di una RdO aperta a tutti gli OE iscritti al relativo bando MePA;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società Tipografia Eurosia S.r.l., del dirigente dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione richiedente l'acquisto;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale “*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*”;

Preso atto che i prodotti in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando “Servizi” Categoria “Servizi di stampa e grafica”;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA lo strumento informatico denominato “Trattativa Diretta”, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto per il tramite della cosiddetta "Trattativa Diretta" sul MepA, nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *"Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo"* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022, con la quale è stato adottato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023", ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *"nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"*;

Tenuto conto di quanto rappresentato nella sopra citata Determina direttoriale n. 25/2022 di adozione del predetto Programma biennale in merito alla circostanza che *"come espressamente previsto all'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il suddetto programma potrà essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la presente programmazione"*;

Visto il sopra citato art. 7 del D.M. MIT n. 14/2018 in virtù del quale al comma 9 è espressamente previsto che *"Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari...."*;

Viste le Determine a firma del Direttore Generale nn. 135/2022, 193/2022, 200/2022, 376/2022, 437/2022, 438/2022 e 516/2022 relative alle autorizzazioni rispettivamente della prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima variazione del sopra citato Programma alle quali si rimanda per i relativi aspetti motivazionali;

Rilevato che l'acquisto in parola non era stato inserito nel sopra citato Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'AIFA per gli anni 2022-2023, adottato con Determina del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022, in quanto, al tempo della sua adozione, non poteva essere noto che l'attuale fornitore Ediguida S.r.l. avrebbe avanzato continue richieste di aumento dei prezzi, da ultimo con nota del 10/10/2022 acquisita al protocollo n. 0115467-10/10/2022-AIFA-AIFA-A, rendendosi quindi necessario solo ora l'inserimento di tale acquisto nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

Vista la nota prot. n. 128136 del 09/11/2022 con la quale il Dirigente Area Amministrativa ha trasmesso la richiesta di inserire l'acquisto in parola nel "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023" per la debita informativa al Consiglio di Amministrazione;

Considerato, comunque, che il suddetto Programma costituisce per l'AIFA un documento avente carattere meramente programmatico e che il predetto acquisto verrà autorizzato col presente provvedimento essendone stata previamente già verificata l'effettiva copertura economico-finanziaria come sopra indicato;

Ritenuto quindi, alla luce delle motivazioni sopra esposte, aggiornare il Programma degli acquisti 2022-2023, con l'inserimento dell'acquisto in parola e procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 in favore dell'OE Tipografia Eurosia S.r.l.;

Considerato che la dott.ssa Valeria Tellini, funzionario dei ruoli dell'AIFA e in servizio presso l'Ufficio Stampa e della Comunicazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni di Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), è in possesso dei prescritti requisiti di competenza e specifica professionalità richiesti dalla vigente normativa;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(approvazione ottava variazione programma biennale degli acquisti anni 2022 – 2023)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022/2023 - adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con Determina del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 ed aggiornato con Determine del Direttore Generale nn. 135/2022, 193/2022, 200/2022, 376/2022, 437/2022, 438/2022 e 516/2022 - è ulteriormente integrato con l'inserimento dell'acquisto autorizzato al successivo articolo 2, come da prospetto allegato alla presente determinazione della quale ne costituisce parte integrante.
2. Si dà mandato all'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio di procedere, ai sensi della vigente normativa, alla pubblicazione della predetta modifica secondo quanto indicato nelle premesse, mentre non sarà necessaria la comunicazione al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, trattandosi di acquisizione di importo inferiore a 1 milione di euro.

Art. 2

(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)

1. È autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal MePA della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico Tipografia Eurosia S.r.l., con sede legale in Roma – 00154 – piazza Sant'Eurosia, 3, Codice Fiscale C.F. 07155490589 e P.IVA 01702621002, per l'affidamento diretto del servizio di stampa di pubblicazioni istituzionali e della fornitura di materiale personalizzato, su richiesta di AIFA - CIG 9483834366.
2. Sono, altresì, contestualmente autorizzati l'affidamento diretto all'operatore economico Tipografia Eurosia S.r.l. e la stipula con il medesimo di un contratto a consumo della durata stimata di 36 mesi e comunque non oltre l'esaurimento dell'importo massimo non garantito di euro 135.000,00 (centotrentacinque/00) oltre IVA che costituisce il limite massimo di budget per le forniture/servizi in parola, calcolato tenendo conto del presunto fabbisogno dell'Agenzia per 36 mesi. Resta ferma la facoltà di AIFA di richiedere al Fornitore

l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del sopra indicato importo massimo non garantito, ove non esauritosi nell'arco dei 36 mesi di durata contrattuale. In ogni caso, trattandosi di importo massimo "non garantito", al Fornitore non spetterà un corrispettivo minimo per la durata di validità del Contratto, né un numero minimo di beni/servizi, potendo AIFA ordinare, di volta in volta, i vari prodotti, nei necessari quantitativi, in base alle proprie esigenze, né è previsto un diritto di esclusiva per il Fornitore, potendo AIFA rivolgersi, a propria insindacabile scelta, ad altro rivenditore debitamente selezionato.

Inoltre, fermo restando il limite del predetto importo massimo non garantito, è espressamente prevista la facoltà di AIFA di richiedere prodotti differenti da quelli indicati nella sopra citata offerta del Fornitore, trattandosi di un elenco di prodotti indicativo e non esaustivo. In particolare, ove AIFA sulla base delle proprie esigenze necessiterà di prodotti/servizi ulteriori, procederà a chiedere un preventivo al Fornitore; entro 5 giorni dalla richiesta, il Fornitore sarà tenuto a presentare il relativo preventivo che sarà oggetto di valutazione comparativa da parte di AIFA rispetto ai prezzi di mercato (ad es. mediante confronto con i prezzi presenti sul MePA), fermo restando che non è previsto il diritto di esclusiva in favore del Fornitore, potendo AIFA rivolgersi, a propria insindacabile scelta, ad altro rivenditore debitamente selezionato.

3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2 (autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata una spesa di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) oltre IVA, a titolo di importo massimo non garantito all'interno del quale AIFA, sulla base delle proprie esigenze, potrà ordinare, di volta in volta, i vari servizi/prodotti, nei necessari quantitativi, ai prezzi unitari offerti da Tipografia Eurosia S.r.l..
2. I prezzi unitari di cui alla sopra citata offerta di Tipografia Eurosia S.r.l. resteranno fissi ed invariati per i primi 12 mesi di durata contrattuale, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice durante i primi 12 mesi di durata contrattuale; successivamente i prezzi offerti potranno essere soggetti a revisione nei limiti dell'indice Istat previa esplicita richiesta debitamente motivata e documentata dal fornitore.
3. Detta spesa massima di euro 135.000,00 oltre IVA graverà pro quota sui budget degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Tipografia Eurosia S.r.l..

Art. 3 (nomina DEC)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esito della valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate, la dott.ssa Valeria Tellini, individuata tra il personale con qualifica non dirigenziale dell'AIFA, è nominata Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'Ordine di Fornitura autorizzato

dal presente provvedimento, con l'incarico di monitorare sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto indicato dal D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018, n. 111.

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 10/11/2022

Il Direttore Generale
Nicola Magrini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

1. Visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” dell’Ufficio Contabilità e Bilancio n. 123/2022 firmato il 07/11/2022, attestante la copertura finanziaria;
2. Autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse nei confronti dell’OE;
3. Tracciato del MIT riportante il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023 aggiornato.

Pubblicato sul profilo del committente in data _____